



Allegato A) al n. 27095/17447 di rep.

CONSORZIO ALPHABET

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito il Consorzio tra Università, Fondazioni scientifiche e società editoriali, senza scopo di lucro e ad attività esterna, denominato "ALPHABET", con sede a Bologna.

ART. 2 - OGGETTO ED ATTIVITA'

Il Consorzio si propone di sviluppare la pubblicazione e promuovere la valorizzazione ad accesso aperto di contributi scientifici e culturali distribuiti con licenze *Creative Commons* e in formato *machine-readable* secondo le migliori prassi internazionali, realizzati nell'ambito delle attività proprie dei soggetti consorziati o da essi promosse.

Il Consorzio altresì si prefigge di elaborare le strategie di diffusione e la valorizzazione delle opere, nel rispetto delle *policy* istituzionali a favore dell'*open access* anche mediante la creazione di un marchio comune agli enti aderenti.

Il Consorzio potrà svolgere tutte le attività direttamente o indirettamente connesse a quella principale anche nei confronti di terzi; potrà concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tale finalità.

ART. 3 - FONDO CONSORTILE E DIRITTO DI VOTO

Il Consorzio ha autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale ai sensi di quanto previsto 2615 C.C.

Il Fondo consortile sarà composto dalle quote di adesione dei consorziati, stabilite nella misura di 5.000 (cinquemila) euro e dovrà essere corrisposto in denaro.

L'ammontare di tale contributo potrà essere variato anche con deliberazione di assemblea ordinaria.

Il Fondo consortile è costituito dalle "quote di adesione" al Consorzio, in denaro, e da eventuali ulteriori apporti, anche deliberati dall'Assemblea su proposta del Direttore ed è destinato a costituire la dotazione del Consorzio per l'assunzione delle obbligazioni verso terzi e per gli investimenti destinati allo svolgimento delle attività.

Ad ogni quota di fondo consortile di euro 5.000 (cinquemila) sono attribuiti 5 voti in assemblea ordinaria e straordinaria.

ART.4 - APPORTI DEI CONSORZIATI

Il Direttore del Consorzio redige annualmente un piano di attività e un piano dei relativi costi, con indicati gli apporti che ciascun consorziato dovrà rendere disponibili per il perseguimento delle finalità consortili.

Tali apporti saranno richiesti - in denaro o in natura - a copertura delle spese di funzionamento nonché dei costi dei progetti approvati dall'assemblea, da ripartirsi tra i consorziati in proporzione alle attività sviluppate e promosse dal consorzio per conto e su incarico di ciascuno di essi.

Il piano dovrà essere approvato dall'assemblea dei Consorziati.

ART. 5 - CONSORZIATI

Sono Enti consorziati:

- Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
- Bononia University Press S.r.l.;
- Fondazione "Federico Zeri".

Possono aderire al Consorzio altre Università o altri enti che ne condividono le finalità, su presentazione della domanda al Direttore del Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consorziati e successivo versamento della quota di adesione.

Ai Consorziati vengono riconosciuti i seguenti diritti ed obblighi:

- diritto di partecipazione e di voto in Assemblea;
- diritto paritetico di usufruire o di collaborare nell'utilizzo dei servizi disponibili;
- obbligo di versare gli apporti annui deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità previste al precedente articolo 4;
- obbligo di non divulgare le notizie e conoscenze apprese in virtù del vincolo consortile;
- obbligo di utilizzare le informazioni acquisite dal Consorzio unicamente per i fini propri e del Consorzio nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto.

ART. 6 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati.

ART. 7 - RECESSO

Ogni membro può recedere dal Consorzio previa comunicazione inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Consorzio, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla data di comunicazione del recesso.

In caso di recesso, ai sensi dell'art. 2609 primo comma e 2614 del codice civile, le quote di partecipazione del consorziato receduto andranno ad incrementare in modo proporzionale le quote degli altri membri. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per il consorziato receduto di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio nell'ambito dell'attività del Consorzio anteriormente alla data di ricezione della

comunicazione di recesso; resta altresì ferma la responsabilità del Consorziato recedente per le obbligazioni maturate anteriormente al recesso.

ART. 8 - ESCLUSIONE

L'assemblea può deliberare l'esclusione di singoli Consorziati - a maggioranza di due terzi senza computare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera-, qualora rilevi una grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi assunti verso il Consorzio.

Al Consorziato inottemperante dovrà essere preventivamente inviata una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata con l'invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle disposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici).

In caso di mancato adempimento, l'Assemblea adotterà una motivata deliberazione di esclusione che sarà notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 (quindici) giorni dall'adozione.

In caso di esclusione, ai sensi dell'art. 2609 primo comma e 2614 del codice civile, le quote di partecipazione del consorziato escluso andranno ad incrementare in modo proporzionale le quote degli altri membri. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per il consorziato escluso di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio nell'ambito dell'attività svolta anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di esclusione.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

I Consorziati rispondono delle obbligazioni consortili in base al disposto dell'art. 2615 del C.C.

I Consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio nei modi indicati nell'art. 2615 del Codice Civile per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui hanno cessato di farvi parte e per tutte le spese di carattere generale sino alla data stessa.

TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO

ART. 10 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Direttore;
- l'Organo di Controllo.

Gli organi del Consorzio agiscono solo per conto o, se legittimati, in nome dello stesso e possono compiere tutti gli atti rientranti nella loro competenza, ai sensi dello Statuto e ritenuti opportuni per il perseguimento degli scopi consortili.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è l'organo deliberante del Consorzio ed è

costituita da un rappresentante per ciascun Consorziato.

L'Assemblea dei Consorziati, in seduta ordinaria:

- designa il Presidente dell'Assemblea, e il Segretario;
- nomina il Direttore del Consorzio e ne determina il relativo compenso;
- nomina l'Organo di Controllo e ne determina il relativo compenso;
- approva un piano strategico a carattere triennale, in cui sono individuate le priorità di intervento sulla base delle disponibilità finanziarie e un piano annuale contenente le linee di attuazione di tali attività;
- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo se presentato dal Direttore e su sua proposta;
- approva entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore e corredato di una relazione scientifica sull'attività svolta e della relazione dell'organo di controllo;
- delibera in merito agli apporti dei Consorziati, ai sensi del precedente art. 4, su proposta del Direttore;
- approva eventuali regolamenti per la gestione ed il funzionamento del Consorzio, anche su proposta del Direttore.

In sede ordinaria, l'Assemblea si costituisce validamente quando sono presenti i Consorziati che rappresentano la maggioranza dei voti complessivamente attribuiti e delibera a maggioranza semplice dei voti rappresentati in Assemblea.

L'Assemblea dei Consorziati, in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche allo Statuto;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei consorziati;
- ratifica i recessi dei Consorziati
- delibera lo scioglimento del Consorzio, su proposta di almeno due terzi dei Consorziati, nomina il liquidatore, determinandone il compenso e stabilisce la destinazione di eventuali beni.

In sede straordinaria, l'Assemblea si costituisce validamente quando sono presenti i Consorziati che rappresentano i due terzi dei voti complessivamente attribuiti; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consorziati.

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano e deve essere convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, dal Presidente mediante posta elettronica certificata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche per l'eventuale seconda convocazione.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi esclusivamente in forma scritta ad un altro rappresentante

dei Consorziati.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente ed eventualmente dal notaio.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano il Direttore e l'Organo di Controllo.

ART. 12 - IL DIRETTORE

Il Direttore costituisce l'organo amministrativo del Consorzio, di cui ha la rappresentanza legale.

Il Direttore esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, assicura l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso ed in particolare:

- a) redige annualmente, se da lui ritenuto utile, il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati entro il 30 novembre di ogni anno;
- b) redige annualmente il bilancio di esercizio relativo all'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati entro il 28 febbraio di ogni anno, unitamente ad una relazione sulle attività svolte;
- c) redige annualmente un piano di attività ed un piano dei relativi costi da proporre all'Assemblea, con indicati gli apporti da richiedere ai Consorziati, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- d) redige e propone all'Assemblea dei Consorziati eventuali regolamenti per la gestione ed il funzionamento del Consorzio.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea.

ART. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali per tre esercizi e può essere riconfermato.

L'Organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria del Consorzio, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Ha inoltre il compito di vigilare sulla

conformità alla legge ed allo Statuto e alle norme vigenti dell'attività del Consorzio e verifica altresì l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Consorzio.

ART. 14 - PERSONALE

Il Consorzio può avvalersi di personale distaccato o comandato dei Consorziati, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi regolamenti e previa delibera degli organi di appartenenza.

Il Consorzio può procedere all'assunzione di personale da adibire a specifiche mansioni con contratti di diritto privato.

ART. 15 - REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare specifici aspetti di funzionamento o di gestione, compresi i criteri di determinazione ed imputazione dei contributi consortili a copertura dei costi di gestione, il Consorzio può dotarsi di regolamenti interni, proposti dal Direttore e approvati dall'Assemblea.

TITOLO III - GESTIONE FINANZIARIA

ART. 16 - GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre dell'anno precedente, l'Assemblea Ordinaria dei Consorziati approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, se ritenuto utile e proposto dal Direttore, e ne dà comunicazione agli Enti Consorziati.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'Assemblea Ordinaria approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, proposto dal Direttore, corredato dalla relazione scientifica sulle attività svolte e dalla relazione dell'organo di controllo e ne dà comunicazione agli Enti Consorziati.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività del Consorzio e non potranno in nessun caso essere ripartiti tra gli Enti Consorziati.

Università e soggetti in controllo pubblico sono esentati dal ripianamento di eventuali perdite.

TITOLO V - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento del Consorzio può essere proposto da almeno due terzi dei Consorziati e deve essere approvato dall'Assemblea Straordinaria con una maggioranza di due terzi dei Consorziati.

Spetta all'Assemblea straordinaria inoltre stabilire le modalità della liquidazione, designare il liquidatore e determinarne il compenso

Il bilancio finale di liquidazione, approvato con il voto unanime dell'Assemblea, costituita con la presenza di tutti i Consorziati, non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai fini dell'art. 2493 del codice civile, anche se

non sia compiuto il termine ivi previsto.

Allo scioglimento del Consorzio, i beni rimanenti sono devoluti ai Consorziati.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Consorziati e tra questi ed il Consorzio o i suoi organi, comprese quelle inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il Foro competente è quello di Bologna.

ART. 17 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.